



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 17 NOVEMBRE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Novembre 2009, ha adottato le seguenti decisioni

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE; |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

In rappresentanza della Procura Fedele: Il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 10 a carico di :

MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO, per violazione dell' art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ROMANO Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCIO Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO per violazione dell' art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e all'articolo 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., la società U.S. SAN CALOGERO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

- esaminata la nota con la quale il Presidente del Comitato Regionale Calabria della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha trasmesso a questa Procura la documentazione relativa alla partecipazione irregolare di alcuni calciatori per la società U.S. SAN CALOGERO nel campionato provinciale allievi girone B, come denunciato dalla A.S.D. Nuova Pannaconi con nota del 6 aprile 2009;
- considerato come dall'analisi della documentazione prodotta e acquisita dall'ufficio, con particolare riferimento alle distinte dei giocatori partecipanti presentate di volta in volta dai dirigenti accompagnatori della squadra e ai referti arbitrali, sia emerso come i calciatori Giuseppe MAZZEO, nato il 29 novembre 1992 e Antonio PONTORIERO nato il 13 maggio 1993, abbiano partecipato alla gran parte delle partite del campionato provinciale allievi girone B in favore della U.S. San Calogero, nonostante avessero preso parte nel campionato superiore di 1^ categoria e in favore della stessa compagine dell'U.S. SAN CALOGERO, ad un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi;
- rilevato che, nelle predette distinte presentate agli arbitri delle rispettive gare, la specifica dichiarazione di regolare tesseramento dei giocatori impiegati dalla U.S. SAN CALOGERO risulta sottoscritta rispettivamente da Domenico ROMANO, Rosario ROMANO e Nicola BERTUCCIO, quali dirigenti accompagnatori della squadra;
- considerato che i menzionati dirigenti accompagnatori, con la sottoscrizione delle distinte dei partecipanti alle gare, dichiaravano che i giocatori ivi menzionati partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giuste le norme vigenti;

- ritenuto che l'avvenuto utilizzo di calciatori che, nella stagione in corso, hanno partecipato ad un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi per la squadra impegnata nel campionato superiore (nel caso di specie la 1^a categoria) preclude la possibilità di utilizzo degli stessi nelle gare del campionato inferiore (nel caso di specie il campionato provinciale allievi) a norma dell'art. 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio, così integrando gli estremi della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1 comma 1, del C.G.S., in relazione al citato articolo delle N.O.I.F.;
- ritenuto, altresì, che la società U.S. SAN CALOGERO debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;
- visto l'art. 32 comma 4 del C.G.S.;

ha deferito

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota Prot. n° 884/1077 pf 08-09/AA/ac del 10.08.2009:

- 1) MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO, per violazione dell' art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. per aver partecipato a gare del campionato provinciale allievi nonostante non ne avessero titolo;
- 2) ROMANO Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCI Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO per violazione dell' art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all'articolo 34, comma 1 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e all'articolo 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., per aver di volta in volta sottoscritto e presentato all'arbitro le distinte di gara delle partite del campionato provinciale allievi con l'elencazione dei calciatori partecipanti, contenente i nominativi dei giocatori Giuseppe Mazzeo e Antonio Pontoriero ancorché non avessero titolo a parteciparvi;
- 3) la società U.S. SAN CALOGERO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte per le condotte ascritte ai propri tesserati e alle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della società così come previsto dall'art. 1, comma 5, del C.G.S..

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 16 novembre 2009 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello il vice presidente della U.S. SAN CALOGERO Nicola BERTUCCIO, in veste di deferito ed in rappresentanza della società nonché Rosario ROMANO, in veste di deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste:

- 10 giornate di squalifica per MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO,
- Mesi due (2) di inibizione per ROMANO Domenico;
- Mesi tre (3) di inibizione per ROMANO Rosario;
- Mesi uno (1) per BERTUCCIO Nicola, dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO;
- 10 punti di penalizzazione per la società U.S. SAN CALOGERO da scontare nel corrente campionato allievi provinciali e l'ammenda di € 2000,00

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

La difesa ha rappresentato di avere schierato i calciatori per la difficoltà di reclutare giovani atleti in un piccolo centro, quale quello di San Calogero, per cui chiede che la sanzione sia contenute nei minimi edittali in particolare per i calciatori che non erano a conoscenza della normativa.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi raccolti, acclarati da oggettive prove documentali (distinte di gara), addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In particolare i fatti integrano le violazioni contestate per:

- 1) MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio, calciatori della U.S. SAN CALOGERO,
- 2) ROMANO Domenico, ROMANO Rosario, BERTUCCI Nicola; dirigenti accompagnatori della società U.S. SAN CALOGERO;
- 3) la società U.S. SAN CALOGERO.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- Ai calciatori MAZZEO Giuseppe e PONTORIERO Antonio (U.S. San Calogero), la squalifica per SEI giornate effettive;
- Al Sig. ROMANO Domenico, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l'inibizione per mesi DUE, e quindi fino al 18 GENNAIO 2010;
- Al Sig. ROMANO Rosario, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l'inibizione per mesi DUE, e quindi fino al 18 GENNAIO 2010;
- Al Sig. BERTUCCIO Nicola, dirigente accompagnatore della società U.S. San Calogero, l'inibizione per mesi UNO, e quindi fino al 18 DICEMBRE 2009;
- alla società U.S. SAN CALOGERO la penalizzazione di DIECI (10) punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2009/2010 relativamente al campionato Allievi Provinciali;
- alla società U.S. SAN CALOGERO l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00).

RECLAMO n° 11 della Società A.S. NUOVA PONTEGRANDE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 21.10.2009 (Punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3, squalifica del calciatore PARROTTINO Gregorio per QUATTRO gare effettive, squalifica del calciatore LARUSSA Matteo per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore PROCOPIO Antonio per TRE gare effettive, inibizione del dirigente PROCOPIO Natale fino al 10 DICEMBRE 2009).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, che il reclamo in esame va dichiarato inammissibile relativamente alla sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3, in quanto la reclamante ha ommesso di allegare al reclamo la ricevuta attestante l'invio di copia dello stesso alla controparte, in violazione dell'art.33, comma 5, del C.G.S.;

che dal rapporto dell'arbitro, con relativo supplemento, della gara Prasar - Nuova Pontegrande del 18.10.2009, risulta in maniera chiara ed inequivoca quanto di seguito narrato:

- all'11° del II tempo, mentre i calciatori dell'A.S. Nuova Pontegrande contestavano una decisione arbitrale, il calciatore Parrottino Gregorio della stessa società, gesticolando, correva verso il direttore di gara, rivolgendogli espressioni ingiuriose e minacciose e venendo, di conseguenza, espulso;
- detto provvedimento di espulsione determinava la reazione del capitano della Nuova Pontegrande, La Russa Matteo, il quale spintonava l'arbitro con il petto e gli rivolgeva parole irrispettose, venendo a sua volta espulso;
- a questo punto, altri giocatori della medesima società accerchiavano il direttore di gara, il quale, dopo essere riuscito a divincolarsi con l'aiuto dei calciatori dell'A.S.D. Prasar, notava che il dirigente della Nuova Pontegrande, Procopio Natale, si dirigeva di corsa verso un dirigente della squadra avversaria, afferrandolo per il corpo e rivolgendogli pesanti minacce;
- l'arbitro, dopo avere invitato il dirigente Procopio Natale ad abbandonare il terreno di gioco, veniva avvicinato dal calciatore Procopio Antonio della Nuova Pontegrande, che gli proferiva espressioni irrispettose, togliendosi la maglia per non essere riconosciuto, venendo, pertanto, espulso;
- nel frattempo, penetravano nel recinto di gioco circa dieci sostenitori della Nuova Pontegrande i quali, stando in uno spazio attiguo al terreno di gioco, indirizzavano all'arbitro frasi ingiuriose e minacciose;
- il direttore di gara precisa nel supplemento di rapporto che "nessuno dei calciatori sopra citati, ivi compreso il dirigente, ha lasciato il terreno di gioco e continuavano ad inveire e gesticolare nei miei confronti";
- a questo punto intervenivano i due carabinieri presenti che, dopo avere invitato l'arbitro a sostare nei pressi della panchina del Prasar per non subire ulteriori intemperanze, tentavano di allontanare dal recinto di gioco i sostenitori della Nuova Pontegrande;
- dopo una ventina di minuti circa, in considerazione del fatto che né i tesserati espulsi né i sostenitori della Nuova Pontegrande si allontanavano dal recinto di gioco, gli stessi carabinieri si avvicinavano al direttore di gara dicendogli: "Arbitro, non ci sono le condizioni per continuare a giocare!";
- pertanto, l'arbitro emetteva il triplice fischio, sospendendo definitivamente la gara e, scortato dalle Forze dell'ordine suddette faceva rientro negli spogliatoi;
- prima di lasciare l'impianto sportivo, il direttore di gara subiva altre ingiurie e minacce da parte dei giocatori e dei dirigenti della Nuova Pontegrande.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione (cfr. C.U. n.16 del 21.10.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro), sanzionava la reclamante, oltre che con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, con l'ammenda di € 170,00 ed i relativi tesserati resisi protagonisti dei fatti suesposti, per come qui di seguito indicato:

- ✓ squalifica al calciatore Parrottino Gregorio per quattro gare effettive;
- ✓ squalifica al calciatore La Russa Matteo per cinque gare effettive;
- ✓ squalifica al calciatore Procopio Antonio per tre gare effettive;
- ✓ inibizione al dirigente Procopio Natale fino al 10 dicembre 2009.

L'adita Commissione ritiene congrua l'ammenda irrogata alla Società A.S. Nuova Pontegrande.

Per quanto attiene alle sanzioni irrogate ai predetti tesserati, non sussistono dubbi sul verificarsi dei fatti ascritti agli stessi, rappresentati peraltro in maniera circostanziata dal direttore di gara nel proprio rapporto col relativo supplemento. Tali sanzioni appaiono congrue ed adeguate all'entità ed alle modalità dei fatti stessi e, pertanto, vengono in questa sede confermate.

P.Q.M.

- dichiara il reclamo inammissibile per quanto concerne la punizione sportiva della perdita della gara in esame col punteggio di 0-3, per i motivi di cui alla parte motiva;
- nel resto, rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 14 della Società A.S. SCALA COELI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 13 del 28.10.2009 (squalifica del calciatore IIRIPINO Maxmilliam fino al 24.12.2010).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare che, ai sensi dell'art.35 del C.G.S., il rapporto dell'arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione una ricostruzione di fatti differente da quella operata dall'arbitro;

- che dal rapporto dell'arbitro della gara Scala Coeli - San Giacomo d'Acri del 25.10.2009 risulta, in maniera chiara ed inequivoca che al 39° del I tempo il calciatore Iripino Maxmilliam della Società A.S. Scala Coeli colpiva con un violento schiaffo all'altezza dello zigomo il direttore di gara, che stava annotando sul cartellino il provvedimento di ammonizione nei confronti del medesimo calciatore.

Tale atto di violenza provocava al direttore di gara forte dolore e temporaneo stordimento, costringendolo ad interrompere la gara per circa cinque minuti, tempo necessario per riprendersi.

Ritenuta la sanzione della squalifica fino al 24 dicembre 2010, irrogata dal Giudice di prime cure, congrua ed adeguata all'entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore suddetto;

P.Q.M.

rigetta il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 15 della Società U.S.D. REAL CATANZARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 29.10.2009 (Squalifica allenatore TOLOMEO Vitaliano fino al 4.12.2009, squalifica calciatore CHIELLINO Francesco per OTTO gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro telefonicamente a chiarimenti

RILEVA

L'arbitro ha riportato nel supplemento del rapporto di gara i fatti che hanno comportato le squalifiche in esame in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sulla consequenziale attribuzione di responsabilità. Tutte le circostanze sono state dal direttore di gara confermate telefonicamente.

Anche le sanzioni comminate in primo grado appaiono congrue alle contestazioni, connotate, tra l'altro, per entrambi i tesserati, del carattere della reiterazione.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

RECLAMO n° 16 della Società A.S.D. REAL PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n° 50 del 29.10.2009 (squalifica calciatore GAETANO Manuel per CINQUE gare).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la reclamante;

RILEVA

I fatti che hanno comportato la squalifica del Gaetano non possono essere posti in dubbio essendo stati riferiti dall'arbitro in maniera puntuale. Anche la conseguente sanzione è congrua ed adeguata ai fatti stessi.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi